



Comune di Conca Casale

Provincia di Isernia

ORDINANZA

n. 3 del 11-03-2024

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA SU PIAZZA CHIESA, SPAZIO ANTISTANTE AL MUNICIPIO, PER IL 17 MARZO 2024

Il giorno 11 Marzo 2024

IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada il quale prevede che i comuni, con ordinanza, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e sul territorio;

Visto che in data 17 marzo 2024 Piazza Chiesa sarà punto di ritrovo e sosta del "Raduno di veicoli militari e storici e di reenactors" organizzato dall'associazione Winterline di Venafro in occasione dell'80esimo anniversario del bombardamento;

Considerata la richiesta dell'associazione – prot. 540 del 27/02/2024 – di "istituzione divieto di sosta e transito e di occupazione di suolo pubblico, per permettere la sosta gratuita dei veicoli che parteciperanno al raduno, nei luoghi e nei tempi di seguito indicati: DOMENICA 17 MARZO DALLE 12:00 ALLE 17:00 PIAZZA CHIESA ANTISTANTE IL MUNICIPIO";

Valutato che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico;

Considerato che, al fine di migliorare la fruibilità della piazza cittadina e garantire la sicurezza dei cittadini residenti e degli avventori, si rende quindi necessario regolamentare la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sulla piazza principale, in particolare nello spazio antistante al Municipio;

Preso atto della deliberazione della giunta comunale n. 8 del 30/01/2024 che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, come richiesto dall'associazione Winterline con nota prot. 143 del 17/01/2024;

Vista l'Ordinanza n. 1/2024 che si intende richiamata;

Visto il nuovo Codice della Strada e relativo regolamento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

PER IL GIORNO 17 MARZO 2024 DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 17, il divieto di sosta in piazza Chiesa, nell'area ricompresa tra l'intersezione della stessa con l'ingresso al Viale delle Rose (lato Municipio) fino al confine con la Strada provinciale n. 10 Venafro-Conca Casale e all'intersezione con via Venafro;

PER IL GIORNO 17 MARZO 2024 DALLE ORE 12 ALLE ORE 17, il divieto di transito in piazza Chiesa, nell'area ricompresa tra l'intersezione della stessa con l'ingresso al Viale delle Rose (lato Municipio) fino al confine con la Strada provinciale n. 10 Venafro-Conca Casale e all'intersezione con via Venafro;

La viabilità alternativa è individuata su via Colle del Cerro nonché su via Milano;

PRECISA

Che in ogni caso dovrà essere garantito, anche se necessario ordinando la sospensione della manifestazione, il passaggio di mezzi delle forze dell'ordine e di polizia e di mezzi di soccorso;

DISPONE

È consentito il transito, a passo d'uomo, ai residenti in Viale delle Rose per raggiungere/lasciare le abitazioni nel suddetto viale;

DISPONE INOLTRE

1. Deroghe alla presente solo per fattori contingenti, emergenze e segnalazione del personale di Polizia preposto, per Forze di Polizia, per mezzi di soccorso, per veicoli autorizzati a servizio di persone invalide;
2. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sua esecuzione;
3. L'invio di copia al Settore Tecnico, affinché provveda, con l'associazione organizzatrice dell'evento Winterline a fare apporre la necessaria segnaletica stradale;
4. La pubblicazione all'albo pretorio e la divulgazione in tutte le altre consuete forme;
5. La conservazione di copia nell'elenco delle ordinanze sindacali.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada; È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;

Di incaricare gli uffici comunali dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti l'esecuzione della presente Ordinanza;

Di trasmettere per quanto di competenza copia della presente Ordinanza a:

- Questura di Isernia;
- Prefettura di Isernia;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Venafro.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 3, comma 4, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Molise, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO
DOTT. RICCARDO PRETE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.